



# COMUNE di FORMIA

Provincia di Latina

ORDINANZA N. 30 DEL 29-05-2026

**Oggetto: Divieto di somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglia di vetro e/o in lattina per ragioni di igiene e sicurezza pubblica – Divieto di attività musicali e/o rumorose in occasione della Festività Patronale di Sant’Erasmus 2026 nei giorni 01- 02 e 03 giugno 2026**

## IL SINDACO

**Premesso** che la città di Formia è territorio a vocazione turistica e, pertanto, è interesse di questo Ente garantire alla collettività il pieno utilizzo della città in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle norme igieniche, ed altresì promuovere un’immagine curata dei luoghi, in particolar modo in occasione delle festività patronali, periodo in cui si registra un maggior afflusso turistico;

**Atteso** che i festeggiamenti in occasione della prossima Festività Patronale di Sant’Erasmus si terranno nei giorni 1, 2 e 3 giugno 2026, richiamando in genere l’affluenza di numerosi cittadini e visitatori che verosimilmente si intratterranno nelle zone interessate dai festeggiamenti e manifestazioni, e segnatamente nelle zone di Piazza Sant’Erasmus ivi comprese le vie adiacenti e/o collaterali alla stessa, il tratto da Piazza Mattei fino a Piazza Largo Paone, unitamente alle Vie ad esso adiacenti e/o collegate, in particolare nella zona della cosiddetta “movida” e specificatamente di Piazza Tommaso Testa, Via Tullia, Via Abate Tosti, Via E. Filiberto, Via Vitruvio e aree portuali di Molo Vespucci e del Molo Azzurra;

### Considerato che:

- nelle suddette situazioni ed occasioni possono essere pregiudicate anche le normali condizioni di decoro ed igiene della Città per la presenza, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, di contenitori di cibi e bevande, di bottiglie di vetro e materiale di scarto di vario genere, con grave rischio per la salute pubbliche;
- l’abbandono di bicchieri e bottiglie di vetro frantumati potrebbe costituire un potenziale pericolo per l’incolumità degli astanti, oltre che per il personale impegnato nella pulizia delle predette aree;
- dal consumo di alcolici e di altre bevande potrebbero derivare comportamenti pericolosi per l’ordine e la pubblica sicurezza;

**Ritenuto necessario** adottare ogni misura idonea ad evitare che dallo svolgimento delle suddette manifestazioni possano originarsi situazioni di pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica;

**Ravvisata** pertanto la necessità di vietare nel centro cittadino, ed in particolare nelle zone a maggior concentrazione ed affluenza di persone interessate dai festeggiamenti e manifestazioni in argomento che si svolgeranno nei giorni **01- 02 e 03 giugno 2026**, nelle zone di Piazza Sant’Erasmus ivi comprese le vie adiacenti e/o collaterali alla stessa, il tratto da Piazza Mattei fino a Piazza Largo Paone, unitamente alle Vie ad esso adiacenti e/o collegate, in particolare nella zona della cosiddetta “movida” e specificatamente di Piazza Tommaso Testa, Via Tullia, Via Abate Tosti, Via E. Filiberto, Via Vitruvio e aree portuali di Molo Vespucci e del Molo Azzurra, la somministrazione e la vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine;

### Richiamati:

- l’art. 50 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con*

*particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;*

- l'art. 54 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, con riferimento al potere ordinatorio del Sindaco al fine di fronteggiare le situazioni che accrescano e favoriscano forme di insicurezza urbana e di carattere igienico sanitario sotto i profili in premessa analizzati;

**Richiamato** altresì, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art. 117 (Interventi d'urgenza) sancisce che *“In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”*

**Vista** la nota prot. 33586 del 29/05/2026 con la quale si è provveduto a trasmettere alla Prefettura di Latina la bozza della presente ordinanza, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 54 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

## **ORDINA**

per le motivazioni di sicurezza pubblica esplicitate in premessa, ai titolari dei pubblici esercizi, delle attività commerciali e di autorizzazioni per il commercio su area pubblica, sia su posteggio che itinerante, esercenti l'attività nel territorio di Formia che va da Piazza Sant'Erasmo ivi comprese le vie adiacenti e/o collaterali alla stessa, il tratto da Piazza Mattei fino a Piazza Largo Paone, unitamente alle Vie ad esso adiacenti e/o collegate, in particolare nella zona della cosiddetta “movida” e specificatamente di Piazza Tommaso Testa, Via Tullia, Via Abate Tosti, Via E. Filiberto, Via Vitruvio e aree portuali di Molo Vespucci e del Molo Azzurra:

- 1. il divieto di vendere per asporto e di somministrare qualsiasi bevanda analcolica, alcolica e super alcolica in contenitori di vetro e/o lattine all'esterno degli esercizi pubblici, delle attività commerciali e dei titolari delle autorizzazioni per il commercio su area pubblica, sia su posteggio che itinerante:**
  - dalle ore 18.00 del giorno 1 giugno e fino alle ore alle ore 05.00 del giorno 02 giugno;
  - dalle ore 18.00 del giorno 2 giugno e fino alle ore alle ore 05.00 del giorno 03 giugno;
  - dalle ore 18.00 del giorno 3 giugno e fino alle ore alle ore 05.00 del giorno 04 giugno;
- 2. il divieto di consumo in luogo pubblico, ovvero all'esterno dei locali e nelle aree di loro pertinenza, di qualsiasi bevanda analcoliche, alcoliche e super alcoliche in contenitori di vetro e/o lattine:**
  - dalle ore 18.00 del giorno 1 giugno e fino alle ore alle ore 05.00 del giorno 02 giugno;
  - dalle ore 18.00 del giorno 2 giugno e fino alle ore alle ore 05.00 del giorno 03 giugno;
  - dalle ore 18.00 del giorno 3 giugno e fino alle ore alle ore 05.00 del giorno 04 giugno;
- 3. il divieto di ogni attività musicale e/o rumorosa:**
  - dalle ore 01:30 del giorno 01 giugno e fino alle ore alle ore 05.00 del giorno 02 giugno, sia al chiuso sia all'aperto, ivi compresa l'area del Luna Park;
  - dalle ore 01:30 del giorno 02 giugno e fino alle ore alle ore 05.00 del giorno 03 giugno, sia al chiuso sia all'aperto, ivi compresa l'area del Luna Park;
  - dalle ore 01:30 del giorno 03 giugno e fino alle ore alle ore 05.00 del giorno 04 giugno, sia al chiuso sia all'aperto, ivi compresa l'area del Luna Park;
- 4. il divieto di svolgimento dell'attività delle giostre, con chiusura di tutti gli impianti e dispositivi, alle ore 01:30 dei giorni 01 e 02 giugno 2026.**

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento, con avvertenza che l'inosservanza alla presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del c.p.;

### **DISPONE**

che la presente ordinanza ha validità **dal giorno 1 giugno 2026 fino al 04 giugno 2026**, salvo diverse e successive disposizioni;

### **DEMANDA**

Alla Polizia Locale e agli Agenti della Forza Pubblica il controllo per l'osservanza del presente provvedimento e l'adozione dei provvedimenti di competenza;

### **DISPONE**

Che copia della presente ordinanza venga immediatamente inviata per opportuna conoscenza e per quanto di competenza:

Alla Prefettura di Latina;  
Al Commissariato di Polizia di Stato di Formia;  
Al Comando Compagnia Carabinieri di Formia;  
Al Comando Guardia di Finanza di Formia;  
Alla Polizia Locale del Comune di Formia.

La Polizia Locale del Comune di Formia e tutte le forze dell'Ordine sono incaricate del controllo della presente Ordinanza.

Copia della presente Ordinanza sarà pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune nella sezione Trasparenza nonché data ampia diffusione mediante il sito ed i canali istituzionali dell'Ente.

### **AVVERTE**

Per la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, si applica, ex articolo 7 bis, commi 1 e 1 - bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.

L'organo accertatore provvederà al sequestro finalizzato alla confisca di tutto quanto vietato.

Restano comunque vigenti tutti i divieti e gli obblighi previsti dai Regolamenti Comunali e delle normative vigenti in materia.

Che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

  
IL SINDACO  
Arch. Gianluca Taddeo

